
Deliberazioni della Giunta regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2025, n. 1797

Approvazione definitiva Regolamento Regionale avente ad oggetto: “Modifica Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 e Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 5”.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l’Atto di Alta Organizzazione “M.A.I.A. 2.0”;
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sanità, Benessere animale, Sport per tutti.

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell’attestazione della regolarità amministrativa dell’attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell’art. 6, co. 8 delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di approvare in via definitiva il Regolamento avente ad oggetto: “Regolamento regionale di modifica al REGOLAMENTO REGIONALE 21 gennaio 2019, n. 4 “Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.” e REGOLAMENTO REGIONALE 21 gennaio 2019, n. 5 “Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento- Centro diurno per soggetti non autosufficienti.”, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dello Statuto della Regione Puglia, emani il Regolamento regionale così come riportato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione proponente ai Direttori Generali delle ASL, ai Direttori di Area Sociosanitaria, ai Direttori dei Distretti Sociosanitari ed alle Associazioni di categoria delle strutture sociosanitarie;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 18/2023.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Approvazione definitiva Regolamento Regionale avente ad oggetto: "Modifica Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 e Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 5".

Visti:

- la Legge n. 241/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., all'art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali;
- la Legge Regionale 28 dicembre 1994, n. 36 "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- il D.Lgs. n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss. mm. ii.; il D.Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Regolamento regionale 5 febbraio 2010, n. 3 avente ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 'Requisiti strutturali per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie';
- la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D. Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 ad oggetto "Definizione aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- la Legge regionale 02/05/2017, n. 9 e ss.mm.ii avente ad oggetto: "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private".
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1974 del 07/12/2020, recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la deliberazione di Giunta regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la deliberazione di Giunta regionale 26 settembre 2024, n. 1295, recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali"

- il Decreto del Presidente della Giunta n. 473 del 26/10/2024, avente ad oggetto: "Assegnazione delle deleghe in materia di "Sanità, Benessere Animale, Sport per Tutti".
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione".

Premesso che con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 è stato emanato il *"Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento– Centro diurno per soggetti non autosufficienti"*.

Premesso che con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5, modificato ed integrato con R.R. n. 2/2020, è stato emanato il *"Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili"*.

Rilevato che nel corso degli incontri tenutisi con i Rappresentanti delle AA.SS.LL., nonché, da ultimo, a margine dell'incontro del giorno 14 gennaio 2025 alle ore 12.00, che ha visto partecipare al Tavolo regionale il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale Dott. Vito Montanaro, il Vicepresidente e Assessore alla Sanità, Benessere Animale e Sport per Tutti: Avv. Raffaele Piemontese, i Rappresentanti delle diverse Associazioni di categoria, sono state formulate dalle stesse Associazioni alcune richieste in merito:

- all'attivazione di posti dedicati per le Dimissioni Protette dall'Ospedale, ulteriori rispetto a quelli accreditati di RSA per soggetti non autosufficienti;
- all'auspicato incremento del numero di giorni di frequenza degli assistiti non autosufficienti e disabili presso i centri diurni rispetto a quelli previsti dai vigenti regolamenti regionali n. 4 e n. 5 del 2019.

Considerato che, in merito al primo punto, con l'intento di garantire l'abbattimento delle liste d'attesa per l'inserimento degli ospiti in RSA, nonché consentire di decongestionare i presidi ospedalieri attraverso dimissioni protette precoci, soprattutto nelle fasi di maggiore afflusso di pazienti al ricovero ospedaliero, con D.G.R. n. 527/2025 è stata riconosciuta la possibilità alle RSA non autosufficienti ex R.R. n. 4/2019, presenti sul territorio regionale, autorizzate ed accreditate, di richiedere n. 2 posti dedicati alle Dimissioni Protette Ospedaliero (DPO).

Per quanto concerne il secondo punto, la medesima D.G.R. n. 527/2025 ha stabilito in 300 il numero complessivo di giorni di apertura per entrambi i Centri Diurni ex regolamenti regionali n. 4 e n. 5 del 2019.

La stessa D.G.R. n. 527/2025 ha altresì stabilito ai punti 5) e 6):

5. *di dare mandato alla competente Sezione di modificare il fabbisogno regionale di posti in accreditamento di cui al RR n. 4/2019 al fine di dare attuazione all'attivazione di ulteriori*

posti letto di RSA non autosufficienti dedicati alle Dimissioni Protette dall’Ospedale secondo le procedure e gli indirizzi contenuti nel documento istruttorio;

6. *di dare mandato alla competente Sezione di modificare il RR n. 4/2019 ed il RR n. 5/2019 in relazione alla durata massima di giorni di apertura dei centri diurni per soggetti non autosufficienti e disabili, stabilendone l’apertura fino ad un massimo di 300 gg l’anno;*

Nel corso dell’ultimo incontro del 10 giugno 2025, i Rappresentanti delle diverse Associazioni di categoria hanno evidenziato il verificarsi di un numero eccessivo di assenze da parte degli utenti frequentanti i Centri diurni per soggetti non autosufficienti e disabili, assenze che per disposizioni normative non possono essere remunerate.

Nello specifico, si è concordato di individuare una misura alternativa che, da un lato, garantisse l’equilibrio finanziario delle strutture e, dall’altro, consentisse alla pubblica amministrazione di riconoscere maggiori prestazioni a livello di sistema.

Per tale ragione è stata concessa la possibilità di ammettere alla frequenza del centro diurno ulteriori utenti, entro il limite del 10% dei posti accreditati e contrattualizzati, fermo restando il rispetto del numero di giornate massime fatturabili nell’arco dell’anno e del limite del tetto di spesa annuale assegnato alla struttura.

Nella stessa sede, la Associazioni hanno posto all’attenzione degli uffici regionali il problema sul limite di età del Medico Specialista nel caso in cui lo stesso dovesse coincidere con la figura del Responsabile Sanitario.

Orbene, premesso che sul punto la legge regionale 2 maggio 2017, n. 9, comma 8, (comma così sostituito dalla L.R. 30 maggio 2024, n. 24) prevede che *“Alle strutture private accreditate con il Servizio sanitario regionale e a quelle autorizzate all’esercizio non si applica il limite di età massimo per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario previsto per le strutture pubbliche all’articolo 15-novies, comma 1, del d.lgs. 502/1992”*

Considerato altresì che la stessa Corte Costituzionale con Sentenza n. 65/2025 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, della L.R. 24/2024

Rilevato che la maggior parte delle strutture di cui al R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 prevede, di fatto, una coincidenza nel ruolo assunto dal Medico Specialista e dal Responsabile Sanitario

Si ritiene che la non applicabilità del limite di età massimo per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario sia estesa anche alla figura del Medico Specialista, laddove quest’ultimo coincida con il primo.

Alla luce di quanto sopra riportato, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui alla citata D.G.R. n. 527/2025, con Deliberazione della Giunta regionale n. 1003 del 15 luglio 2025, recante: “Modifica Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 e Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 5” è stato approvato lo schema di regolamento con l’intento di:

1. modificare il fabbisogno regionale di posti in accreditamento di cui al R.R. n. 4/2019, art. 10 “FABBISOGNO PER L’ACCREDITAMENTO”, al fine di dare attuazione all’attivazione di

- ulteriori posti letto di RSA non autosufficienti dedicati alle Dimissioni Protette dall’Ospedale;
- 2 incrementare il numero dei giorni di apertura dei Centri Diurni per soggetti non autosufficienti e disabili da 280 a 300 giorni, rispettivamente modificando e integrando l’art. 3 del R.R. n. 4/2019, precisando che l’apertura dei Centri Diurni per soggetti non autosufficienti è da intendersi fino a un massimo di 300 giorni all’anno, e modificando l’art. 3 del R.R. n. 5/2019, sostituendo il numero “280” con “300”, intendendo in tal modo l’apertura dei Centri Diurni per disabili fino a un massimo di 300 giorni all’anno.
 - 3 Integrare il R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 prevedendo esplicitamente la possibilità per i centri diurni di ammettere alla frequenza un numero di utenti ulteriori, entro il limite del 10% dei posti accreditati e contrattualizzati, fermo restando il rispetto del numero di giornate massime fatturabili nell’arco dell’anno e del limite del tetto di spesa annuale assegnato alla struttura.
 - 4 Prevedere l’applicabilità delle previsioni di cui all’art. 12 comma 8 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 e quindi l’assenza di un limite di età specifico per il Medico specialista nella circostanza in cui lo stesso coincida con la figura del Responsabile Sanitario.

Contestualmente, è stato richiesto alla Giunta di conferire alla competente Sezione Strategie e Governo dell’Offerta il mandato di anticipare gli effetti derivanti dall’approvazione definitiva del suddetto regolamento, rendendolo efficace dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, al fine di rispettare i termini stabiliti dalla stessa D.G.R. n. 527/2025 al punto 7).

La Giunta regionale ha trasmesso il citato schema di regolamento alla III Commissione Consiliare permanente per l’espressione del parere preventivo obbligatorio non vincolante ai sensi dell’art. 44 della L.R. n. 7/2004;

Visto quanto sancito all’art. 44 (Attribuzioni della Giunta regionale) della L. R. n. 7/2004 (Statuto della Regione Puglia), il quale, al comma 2, prevede che: *“I regolamenti sono sottoposti al parere preventivo obbligatorio, non vincolante, delle Commissioni consiliari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si intende favorevole. In caso di necessità e urgenza il termine è ridotto a quindici giorni”*.

Preso atto del decorso del termine di trenta giorni previsto per l’espressione del parere da parte della Commissione consiliare permanente competente per materia, decorso il quale, ai sensi della normativa vigente, il parere si intende reso in senso favorevole.

Si intende procedere con l’approvazione definitiva del Regolamento, di cui in allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, confermando quanto contenuto nella Deliberazione della Giunta regionale n. 1003 del 15 luglio 2025.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679

in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.

Esiti Valutazione di impatto di genere:

L'impatto di genere stimato è: neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

Dalla presente deliberazione non derivano oneri per il Bilancio regionale in quanto la spesa riveniente dal presente provvedimento rientra nel fondo sanitario trattandosi di Livelli Essenziali di Assistenza.

Per il 2025 la quantificazione dei maggiori oneri è pari ad € 7.581.474,10, trova copertura sul capitolo 741090 e rientra nelle assegnazioni indistinte delle Aziende Sanitarie Locali, relativi ad impegni già assunti con Deliberazione della Giunta regionale n. 1003 del 15 luglio 2025.

Tutto ciò premesso, al fine di procedere all'approvazione definitiva del Regolamento Regionale recante “Regolamento regionale di modifica al REGOLAMENTO REGIONALE 21 gennaio 2019, n. 4 “Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.” e REGOLAMENTO REGIONALE 21 gennaio 2019, n. 5 “Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento- Centro diurno per soggetti non autosufficienti.” visto quanto disposto dall'art. 44, comma 2, della L.R. n. 7/2004 (Statuto della Regione Puglia), nonché ai sensi dell'art. 4, lett. k) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale quanto segue:

1. di approvare in via definitiva il Regolamento avente ad oggetto: “Regolamento regionale di modifica al REGOLAMENTO REGIONALE 21 gennaio 2019, n. 4 “Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.” e REGOLAMENTO REGIONALE 21 gennaio 2019, n. 5 “Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento- Centro diurno per soggetti non autosufficienti.”, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dello Statuto della Regione Puglia, emanì il Regolamento regionale così come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione proponente ai Direttori Generali delle ASL, ai Direttori di Area Sociosanitaria, ai Direttori dei Distretti Sociosanitari ed alle Associazioni di categoria delle strutture sociosanitarie;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 18/2023.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da *a*) ad *e*) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

Il FUNZIONARIO E.Q.
Roberto PASSARELLI



Roberto
Passarelli
13.11.2025
12:14:44
GMT+01:00

Il FUNZIONARIO E.Q.
Francesca VANTAGGIATO



Francesca Vantaggiato
13.11.2025 12:27:09
GMT+01:00

Il DIRIGENTE "Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria"
Elena MEMEO



Elena Memeo
13.11.2025
12:52:58
GMT+01:00

Il Direttore ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di D.G.R..

Il DIRETTORE di Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale":

Vito MONTANARO



Vito Montanaro
13.11.2025 14:13:37
GMT+01:00

L'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Sport per tutti, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta Regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Raffaele PIEMONTESE



Raffaele Piemontese
13.11.2025
16:11:49
GMT+01:00

ALLEGATO A

CIFRA: ASS/DEL/2025/00002

Regolamento regionale di modifica al REGOLAMENTO REGIONALE 21 gennaio 2019, n. 4 *“Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.”* e REGOLAMENTO REGIONALE 21 gennaio 2019, n. 5 *“Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento- Centro diurno per soggetti non autosufficienti.”*.

ART. 1

(Modifica art. 3 del R.R. n. 4/2019)

All’articolo 3 *“CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI”* del regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4, il capoverso:

“Il Centro diurno per soggetti non autosufficienti assicura l’apertura e l’erogazione dei servizi previsti per almeno otto ore al giorno, per sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato, esclusi i giorni festivi da calendario. La frequenza di utilizzo del Centro per ciascun utente potrà essere di 3 o 6 accessi alla settimana, in base a quanto definito nel PAI”.

È sostituito dal seguente:

“Il Centro diurno per soggetti non autosufficienti assicura l’apertura e l’erogazione dei servizi previsti per almeno otto ore al giorno, per sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato, esclusi i giorni festivi da calendario, per un massimo di 300 giorni all’anno. La frequenza di utilizzo del Centro per ciascun utente potrà essere di 3 o 6 accessi alla settimana, in base a quanto definito nel PAI”.

“All’interno del Centro diurno per soggetti non autosufficienti è ammessa la frequenza di utenti ulteriori nel limite del 10% dei posti accreditati e contrattualizzati, fermo restando il rispetto del limite del tetto di spesa annuale assegnato e del numero di giornate massime fatturabili nell’arco dell’anno”.

ART. 2

(Modifica art. 5.3 e art. 6.2 del R.R. n. 4/2019)

All’articolo 5.3 *“REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI PER LE RSA”* e all’articolo 6.2 *“REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI”* del regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4, è aggiunto il seguente comma:

“Qualora il Medico specialista coincida con la figura del Responsabile sanitario, allo stesso si applica la previsione di cui all’art. 12 comma 8 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9.”

ART. 3**(Modifica art. 10 del R.R. n. 4/2019)**

All'articolo 10 *"FABBISOGNO PER L'ACCREDITAMENTO"* del regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4, dopo il comma 4 è inserito il seguente comma 4-bis:

"Al fine di favorire la riduzione delle liste d'attesa per l'ingresso nelle RSA e di abbattere i ricoveri inappropriati in ospedale per soggetti non autosufficienti eleggibili a ricovero in RSA, in esubero rispetto al fabbisogno di posti letto di RSA estensiva di tipo A di cui alla tabella del comma 1 sono attivati n. 280 p.l. dedicati alle Dimissioni Protette Ospedaliere (DPO).

Le RSA per soggetti non autosufficienti autorizzate e accreditate ai sensi del vigente regolamento potranno richiedere l'assegnazione dei posti letto di DPO dedicati esclusivamente a questa finalità, anche se in esubero rispetto al numero massimo di posti autorizzati e accreditati pari a n. 120.

Le modalità e i criteri per l'assegnazione di tali posti letto saranno disciplinati con apposito provvedimento della Giunta Regionale.

Nel caso in cui la struttura abbia già ottenuto un numero di posti accreditati pari a quelli autorizzati, potrà richiedere un ampliamento dei posti da destinare esclusivamente alle DPO. Tali posti sono in esubero rispetto al fabbisogno previsto per l'autorizzazione di cui all'articolo 9."

ART. 4**(Modifica art. 3 del R.R. n. 5/2019)**

All'articolo 3 *"CENTRO DIURNO SOCIOEDUCATIVO E RIABILITATIVO PER DISABILI"* del regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5, il seguente capoverso:

"Il Centro diurno per disabili assicura l'apertura e l'erogazione dei servizi previsti per almeno otto ore al giorno, per sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato, esclusi i giorni festivi da calendario, per un massimo di 280 giorni all'anno. La frequenza di utilizzo del Centro per ciascun utente potrà essere di 3 o 6 accessi alla settimana, in base a quanto definito nel PAI".

È sostituito dal seguente:

"Il Centro diurno per disabili assicura l'apertura e l'erogazione dei servizi previsti per almeno otto ore al giorno, per sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato, esclusi i giorni festivi da calendario, per un massimo di 300 giorni all'anno. La frequenza di utilizzo del Centro per ciascun utente potrà essere di 3 o 6 accessi alla settimana, in base a quanto definito nel PAI.

All'interno del Centro diurno per disabili è ammessa la frequenza di utenti ulteriori nel limite del 10% dei posti accreditati e contrattualizzati, fermo restando il rispetto del limite del tetto di spesa annuale assegnato e del numero di giornate massime fatturabili nell'arco dell'anno".

ART. 5**(Modifica art. 5.3 e art. 6.2 del R.R. n. 5/2019)**

All'articolo 5.3 "REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI PER LE RSA DISABILI" e all'articolo 6.2 "REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI" del regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

"Qualora il Medico specialista coincida con la figura del Responsabile sanitario, allo stesso si applica la previsione di cui all'art. 12 comma 8 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9."

Il Dirigente della Sezione

Elena Memeo

Elena
Memeo
13.11.2025
12:52:58
GMT+01:00

